



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) dott. Filippo Labellarte | Presidente |
| 2) dott.ssa Maria Angela Marchesiello | Consigliere |
| 3) avv. Giuseppe Dellosso | Giudice ausiliario relatore |

SENT.N° _____

R.G. N°
1668/2022

Cron.
N° _____

OGGETTO:
opere

Email_1

ha pronunciato la seguente -----

S E N T E N Z A

nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 4058/2022, pronunciata il 04/11/2022 dal Tribunale di Bari resa nell'ambito del giudizio di primo grado R.G. 19530/2014;

tra

Parte_1 (P.IVA *P.IVA_1* con sede in Roma rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di appello dall'avv. prof. Valerio Di Gravio, Giovanna Adinolfi e Alessandro Nardella in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

contro

Controparte_1 (P. IVA *P.IVA_2* di seguito anche *CP_2* con sede legale in Bari, via Cognetti n. 36, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Nardelli ed Ada Carabba giusta mandato in calce alla comparsa in appello;

nonché

Controparte_3

[...] (C.F.

P.IVA_3), in persona del rappresentante Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ove domicilia ope legis alla via Melo n. 97

-terzo chiamato-

* * * * *

All'udienza collegiale in videoconferenza 28.03.2025 la causa è passata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----

per l'appellante Parte_1 : conclusione come in atti e richiesta di CTU;

per l'appellato acquedotto: rigetto del gravame e spese;

per il terzo chiamato CP_3 : inammissibilità e infondate dell'appello; nel caso di valutazione nel merito delle domande, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione riproposta, dichiarare prescritto ogni diritto delle altre parti nei confronti del CP_3 .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 11/12/2014, il Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l' Controparte_1 per accertare la responsabilità dell' Controparte_1 (già CP_4 nei ritardi accumulati nella contabilizzazione e nel pagamento dei lavori e relative revisione prezzi di cui alla perizia in sanatoria del 27.9.1985, condannandolo al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti quanto alla riserva n.1 in € 6.296.450,00 (oltre interessi stabiliti dagli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale delle Opere Pubbliche e/o art.38 Capitolato CP_5 ovvero in subordine, in base ai criteri individuati dall'art.4 Legge 10.12.1981 n.741 e dall'art. 38 CP_5 , quanto alla riserva n.2 in € 1.063.503,48 oltre interessi come sopra indicati, quanto alla riserva n.3 in € 158.304,10 (maggiorati di interessi) oltre alla liquidazione degli ulteriori importi per il maggior danno dipendente dal diminuito valore della moneta e, sulle somme via via rivalutate, gli interessi di mora di cui all'art.4 L. 741/81 dalla data di maturazione del singolo credito sino al soddisfo.

Si costituiva in giudizio l' Contr con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo depositata il 27/02/2015 eccependo l'estinzione del processo descritto per tardiva

riassunzione (ossia, oltre i termini di cui all'art. 50 c.p.c.) rispetto all'ultima pronuncia della Suprema Corte n. 20128 del 03/09/2018, con conseguente prescrizione del credito vantato, e, a ogni modo, l'infondatezza dell'avversa pretesa. Chiedeva, altresì, la chiamata in giudizio in manleva della *Controparte_6* (divenuta *Controparte_3* *Controparte_3*, la [...]
CP_3).

Il *CP_3* si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/06/2015 contestando in rito e merito le avverse prospettazioni, invocando il rigetto della domanda di manleva e la prescrizione del diritto.

Il giudice del Tribunale di Bari, seconda sezione civile, all'esito delle memorie difensive, in via dirimente e assorbente (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 9936/ 2014) riteneva fondata l'eccezione, ritualmente sollevata dalla parte convenuta, relativa alla violazione del termine perentorio di riassunzione di cui all'art. 50 c.p.c. e alla discendente prescrizione della pretesa in esame rigettando la domanda di pagamento del *Parte_1*, compensando interamente le spese processuali tra le parti in causa.

Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 07.12.2002 il *Parte_1* ha riproposto la domanda di riconoscimento del risarcimento per le tre riserve per le opere pubbliche eseguite in virtù del contratto di appalto stipulato con l'allora E.E.A.P. oltre gli interessi legali e moratori per il ritardato pagamento di maggiori lavori e revisione prezzi da parte dell'ente committente.

Si sono costituiti sia l'*Contr* che il *Parte_1* chiedendo il rigetto del gravame.

La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta *Contr* circa l'impossibilità di identificare il nome del rappresentante legale del *Parte_1*.

Dagli atti di causa del giudizio di primo grado risulti possibile identificare il nome del

liquidatore del **Parte_1** che ha conferito il *'mandato ad litem'*.

A ciò si aggiunge il fatto che nella procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore è indicato il nome dell'Ing. **CP_7**, quale liquidatore e legale rappresentante del **Parte_1**, che in questo ha comunque sanato ogni dedotta lacuna della procura alle liti nel giudizio di appello.

Per questione di ordine logico e, per la ragione più liquida, va esaminato il secondo motivo di appello del **Parte_1** nella parte in cui censura il capo della sentenza di primo grado in cui il giudice ha accolto l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto azionato dall'esponente a causa della mancata riassunzione del giudizio di impugnazione del lodo nel termine di cui all'art. 50 c.p.c..

Come risulta dagli atti di causa, l'^{Contr} (all'epoca denominato **CP_4** appaltava al **Parte_1** con contratto stipulato in data 16.10.1973. e successivamente con atto aggiuntivo n. 13348 del 26.7.1974 per un secondo stralcio, il completamento dell'omonimo acquedotto, la cui realizzazione era finanziata dalla **CP_5** apponendovi tre riserve che non furono accolte determinando l'inizio del Procedimento Arbitrale, che si concluse con il Lodo con esito vittorioso per il **Parte_1**.

Il Lodo veniva impugnato da AQP per nullità della clausola compromissoria conclusosi (dopo due gradi di merito e due di legittimità) con la sentenza di Cassazione, la cui pubblicazione (in data 3 settembre 2013) determinava il rigetto della impugnazione del **Parte_1** avverso la sentenza della Corte di Bari 356/2005 e delle statuizioni e degli accertamenti in essa contenuti, ossia della nullità della clausola compromissoria e della conseguente nullità del Lodo.

In conseguenza dell'accertamento definitivo della nullità della clausola compromissoria, il **Parte_1**, con atto di citazione del 4 dicembre 2014 incardinava il primo grado del presente giudizio innanzi al Tribunale di Bari per far valere nei confronti di ^{Contr} le medesime pretese già oggetto del procedimento arbitrale.

Il Tribunale di Bari accoglieva l'eccezione di prescrizioni sollevata da ^{Contr} su specifica

eccezione, in quanto non avendo la parte interessata riassunto il giudizio nei termini ai sensi dell'art. 50 c.p.c. in seguito alla pronuncia definitiva della Corte di Cassazione del 2013 il giudizio si era estinto, con la conseguenza che l'effetto interruttivo della prescrizione dei diritti dell'esponente, prodotto dalla notifica dell'atto introduttivo del procedimento arbitrale (avvenuto in data 5 giugno 1990), non si sarebbe protratto fino alla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio del 04.12.2014.

Sostiene l'appellante nel motivo di gravame che il giudice del Tribunale di Bari avrebbe errato sul punto poiché troverebbe applicazione il principio posto (non dal comma 3, bensì) dal comma 2 del medesimo art. 2945 c.c., come ribadito dal successivo comma 4 del medesimo articolo con specifico riferimento al procedimento arbitrale.

Nello specifico il comma 2 dell'art. 2945 prevede che *“Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943 [tra cui la domanda con cui si inizia un giudizio, ndr.], la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”*; e il successivo comma 4 prevede: *“Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione”*.

La difesa del Parte_1 afferma che nell'ipotesi in cui il procedimento giudiziario si concluda con una sentenza che lo definisce – come tale idonea a passare in giudicato – deve essere tenuta ben distinta da quella in cui lo stesso si estingua a causa della mancata riassunzione a seguito di una ordinanza che ne ha precedentemente dichiarato l'interruzione, ovvero a seguito di apposita ordinanza emessa ai sensi dell'art. 308 c.p.c..

Il motivo è infondato.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19/07/2013, n. 223, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 ter, comma 2, c.p.c., nella parte in cui escludeva l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c., la riassunzione del giudizio è disciplinata da tale disposizione, ai sensi della quale il termine

decorre dalla comunicazione della sentenza che dichiara l'incompetenza.

La mancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente, nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ., trattandosi di un unico rapporto processuale, non comporta l'invalidità della domanda, ma l'estinzione del giudizio, rilevabile anche d'ufficio, ed impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ivi compresa l'interruzione della prescrizione.

Ne segue che l'estinzione del giudizio intervenuta a seguito della declaratoria di incompetenza per mancata riassunzione davanti al giudice competente fa venir meno l'efficacia degli atti processuali compiuti nell'intero giudizio chiusosi senza decisione sul merito.

E' pacifico in atti che il Parte_1 abbia introdotto la presente controversia mediante arbitrato, notificando la domanda in data 5 giugno 1990.

Il procedimento si è concluso con lodo arbitrale dichiarato nullo dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 356/2005 per nullità della clausola compromissoria, nullità confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20128 del 30 agosto 2013 ritenendo che fosse competente il giudice ordinario poiché la clausola compromissoria continuava ad essere disciplinata dall'art. 45 del DPR 1063/623 e non dal DPR 554/1999 la cui inosservanza ha comportato la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 1 c.p.c. in forza di disposizioni precedenti che vietava alle parti di deferirle a collegi arbitrali.

Tale declaratoria di nullità, fondata sull'assoluta carenza di *potestas iudicandi* degli arbitri, imponeva, in capo al Parte_1 di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ..

Nessun effetto di giudicato, invece, può ricollegarsi alla sentenza declinatoria di competenza, con la conseguenza che risulta infondata la tesi dell'appellante, secondo il quale l'effetto interruttivo si sarebbe protratto sino al passaggio in giudicato della decisione della Corte di Cassazione n. 20128 del 03/09/2013, in quanto la domanda giudiziale proposta

dinanzi al giudice incompetente produce il solo effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, ma non quello permanente, ove alla declaratoria di incompetenza segua l'estinzione del giudizio per effetto della mancata riassunzione, quand' anche detta pronuncia sia avvenuta con sentenza e non sia stato fissato il termine per la riassunzione, operando in tal caso il termine massimo di legge di tre mesi, e ciò anche nell' ipotesi in cui il giudice dichiari la propria incompetenza in favore del giudice ordinario.

Nel caso di mancata tempestiva riassunzione del processo, l'estinzione che ne consegue non può che consumare l' effetto interruttivo permanente della prescrizione, lasciando sopravvivere, ai sensi degli artt. 2943, comma 1, e 2945, comma 3, c.c., il solo effetto istantaneo del singolo atto interruttivo della relativa decorrenza.

Il giudice di primo grado ha rilevato correttamente l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione su tempestiva eccezione di estinzione della difesa dell'^{Contr} rigettando la relativa la medesima domanda del *Parte_1* riproposta dinanzi al giudice ordinario perché ampiamente prescritta.

Ogni altra questione è superata dalla preliminare decisione sulla mancata riassunzione del giudizio e sulla conseguente prescrizione del diritto risarcitorio azionato dal *Parte_1* .

Per tali motivi l'appello non merita accoglimento.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa nello scaglione di valore tra 4.000.000,00 e 8.000.000,00 euro, del D.M. 55/2014 e successive modificazioni con la diminuzione del 20% ex-art- 4 comma 4 DM 55/2014 per la semplicità della questione trattata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello del *Parte_1* , avverso la sentenza n. 4058/2022, pronunciata il 04/11/2022 dal Tribunale di Bari resa nell'ambito del giudizio di primo grado R.G. 19530/2014, così provvede:

1) rigetta l'appello;

- 2) condanna il *Parte_1* appellante al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte appellata, AQP e *CP_3*, che liquida per ciascun appellato in Euro 22.000 per compensi oltre spese generali Cap ed Iva;
- 3) da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico del *Parte_1* del pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.

Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 09.01.2026.

Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Delloso

Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte